

**Punto 4.2.** (punto 5.2 del parere del Comitato)*Proposte relative al settore dello zucchero*

« Per quanto concerne la barbabietola da zucchero, la Commissione ha proposto di ridurre sensibilmente la quota B. La sezione non ritiene una riduzione del genere giustificata in quanto :

- sono state accordate delle concessioni ai paesi che fanno parte della convenzione di Lomé ;
- sono stati concessi dei vantaggi speciali a taluni zuccherifici ;
- la produzione di isoglucosio non è stata inclusa nello stesso sistema d'imposizione e di quote previsto per la produzione di zucchero della Comunità ».

*Esito della votazione*

Voti favorevoli : 39, voti contrari : 33, astensioni : 8.

**Punto 4.3., 2° capoverso** (punto 5.3, 2° capoverso del parere del Comitato)

« Essa chiede inoltre che il riso venga incluso nell'elenco dei prodotti che beneficiano dell'aiuto alimentare ».

*Esito della votazione*

Voti favorevoli : 37, voti contrari : 32, astensioni : 2.

**C. IL SEGUENTE TESTO DEL PARERE DELLA SEZIONE È STATO RITIRATO IN SEGUITO AD UN EMENDAMENTO ACCOLTO NEL CORSO DEI DIBATTITI :****Punto 1.6.5., 2° capoverso** (punto 2.7 del parere del Comitato)

Questi dati nonché il fatto che i prezzi alla produzione rappresentino solo la metà del prezzo finale al consumo, mostrano in media che un incremento dei prezzi agricoli comuni per una determinata percentuale farà aumentare solo del 10 % circa della predetta percentuale il costo della vita.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli : 40, voti contrari : 38, astensioni : 9.

---

**Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 9 dell'11 gennaio 1979, pagina 3.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 5 gennaio 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 167ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 4 e 5 aprile 1979.

Il testo del parere viene riportato in appresso :

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 5 gennaio 1979,

vista la decisione del suo ufficio di presidenza di affidare il compito di preparare i lavori su tale argomento (decisione del 23 gennaio 1979), alla sezione « Agricoltura »,

visti i propri precedenti lavori in materia,

visto il parere adottato dalla sezione nel corso della sua riunione dell'8 marzo 1979,

vista la relazione del sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della sua 167ª sessione plenaria del 4 e 5 aprile 1979 (seduta del 4 aprile 1979),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE,

a grande maggioranza, 1 voto contrario e 12 astensioni :

1. Il Comitato constata che la Commissione propone di instaurare un regime permanente di aiuti a favore della fabbricazione dei succhi di frutta e dei cosiddetti « vini inglesi e irlandesi » (British e Irish Wines) per far sì che i prezzi dei mosti comunitari destinati a siffatte produzioni possano situarsi ad un livello paragonabile a quello esistente sul mercato mondiale.

Il Comitato osserva che se la Commissione ha dovuto constatare la necessità di presentare siffatta proposta, ciò significa che la preferenza comunitaria per i mosti e per i mosti concentrati non ha avuto risultati soddisfacenti a livello comunitario.

2. In mancanza di un deconsolidamento in sede GATT, il Comitato osserva quanto segue :

a) *per quanto concerne i succhi di frutta.* Il Comitato approva la proposta della Commissione.

b) *per quanto concerne i cosiddetti « vini inglesi e irlandesi ».* Tali prodotti sono fonte di una serie di

problemi, in particolare a causa della loro denominazione, del relativo metodo di fabbricazione e della mancanza di una regolamentazione comunitaria in materia.

A tale proposito, il Comitato rimanda alle varie osservazioni contenute nella relazione allegata al presente parere, ed in special modo al punto 4 del predetto documento (doc. CES 242/79 fin).

Pertanto il Comitato non potrebbe accettare una tale proposta fintantoché :

- a) la Commissione non presenti delle proposte volte a regolamentare la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei vini liquorosi, dei vini aromatizzati nonché di tutte le bevande alcoliche della voce 22.07 della tariffa doganale comune ;
- b) non si riesamini, dopo l'adozione delle proposte di cui al punto a), il problema di un aiuto all'acquisto dei mosti e dei mosti concentrati comunitari destinati alla fabbricazione dei « british-irish wines », in un quadro di trasparenza del mercato e di condizioni di concorrenza omogenee fra tutte le bevande di cui al punto a), particolarmente per quanto concerne le condizioni di etichettatura e presentazione al consumatore e di accesso alla materia prima.

Il Comitato sottolinea inoltre i punti seguenti :

- tali prodotti usufruiscono già di un trattamento fiscale discriminatorio rispetto a prodotti analoghi derivati dal vino ;
- per detti prodotti si utilizzano termini come « wine » o « sherry » che evocano abusivamente un prodotto o una regione di provenienza ;
- è contrario ai principi del trattato accordare un aiuto a dei prodotti industriali, escludendo taluni Stati membri dal beneficio di detto aiuto ;
- i prodotti finiti beneficiari utilizzano un quantitativo minimo di materia prima vinica e non rappresentano quindi uno sbocco importante per l'agricoltura comunitaria ;
- un aiuto invece, e la consacrazione comunitaria di prodotti che attualmente sono soltanto tollerati, oltre ai privilegi esistenti, potrebbe rappresentare un primo passo verso uno sviluppo sensibile di dette produzioni a scapito dei prodotti derivati dal vino ;

- l'etichettatura dei prodotti beneficiari non ne indica la composizione ;
- la motivazione secondo cui è opportuno sostituire con mosti comunitari taluni mosti dei paesi terzi non è del tutto fondata dal momento che taluni di questi paesi terzi aderiranno fra poco alla Comunità. D'altro canto sarebbe poco felice sopprimere degli sbocchi tradizionali della Grecia nella fase finale dei negoziati d'adesione per poi concederli nuovamente dopo l'adesione stessa ;
- un aiuto accordato in simili condizioni e per prodotti del genere sembra talmente esorbitante che non potrà essere introdotto senza poi estenderlo a tutte le altre utilizzazioni dei mosti e dei mosti concentrati, al di fuori della vinificazione normale.

Secondo il Comitato, quanto menzionato ai punti a) e b) dovrebbe bastare per incitare i produttori dei cosiddetti « vini inglesi e irlandesi » ad approvvigionarsi all'interno della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1979.

A breve termine dovrebbe esserci la possibilità di applicare in modo uniforme e nell'intera Comunità, tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 816/70 ed in particolare quelle dell'articolo 28 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dei mosti e dei mosti concentrati provenienti dai paesi terzi per la fabbricazione delle bevande alcoliche fermentate.

3. Il Comitato insiste sulla necessità di giungere quanto prima, per tutti i prodotti in causa, ad una trasparenza del mercato, a condizioni di concorrenza omogenee, in particolare per quanto concerne le condizioni di accesso alla materia prima.

4. Il Comitato coglie infine l'occasione per sottolineare ancora una volta la necessità che la Commissione operi al più presto assumendo precisi impegni per eliminare tassazioni eccessive e spesso discriminatorie esistenti in alcuni paesi della Comunità e che impediscono un normale sviluppo del consumo dei prodotti vitivinicoli.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Fabrizia BADUEL GLORIOSO

---

#### ALLEGATO

#### al parere del Comitato economico e sociale

##### Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti, sono stati respinti nel corso dei dibattiti.

##### Pagina 2

Cancellare la lettera b) del primo paragrafo del punto 2.

##### Motivazione

I cosiddetti vini inglesi e irlandesi sono controllati in modo adeguato dai governi britannico e irlandese e non sono fonte di problemi in detti Stati membri. Essi non sono prodotti in altri Stati membri.

##### Esito della votazione

Voti favorevoli : 18, voti contrari : 38, astensioni : 11.

##### Pagina 3

Cancellare il quinto trattino : « un aiuto invece, e la ... prodotti derivati dal vino ».

*Motivazione*

Questi vini sono anzitutto consumati dalla generazione più anziana della classe lavoratrice. La loro produzione non è aumentata nel corso di dieci anni. Non è il caso di promuoverne la diffusione perché la Comunità li « consacra », considerazione questa che influenza pochissimi consumatori di bevande alcoliche.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli : 20, voti contrari : 33, astensioni : 12.

Il testo seguente del parere della sezione è stato soppresso a seguito di un emendamento approvato nel corso dei dibattiti :

- « 2. La sezione ritiene pertanto che per conseguire gli obiettivi previsti dalla Commissione, si dovrebbero anzitutto adottare le disposizioni del caso per garantire una preferenza comunitaria adeguata. In tale prospettiva, la sezione reputa opportuno avviare immediatamente le procedure appropriate per deconsolidare, nel quadro del GATT, i dazi doganali comunitari relativi ai mosti ed ai mosti concentrati provenienti dai paesi terzi ».

*Esito della votazione*

Voti favorevoli : 34, voti contrari : 30, astensioni : 7.

---

**Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 per quanto riguarda il calcolo degli importi compensativi monetari nel settore vinicolo**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 55 del 1° marzo 1979, pagina 11.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 23 febbraio 1979 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 167<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 4 e 5 aprile 1979.

Il testo del parere viene riportato in appresso :

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, l'articolo 43,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio il 23 febbraio 1979,

vista la decisione del suo ufficio di presidenza di affidare l'incarico di preparare i lavori del Comitato in materia (decisione del 26 febbraio 1979) alla sezione « agricoltura »,

visto il parere adottato dalla sezione « agricoltura » nel corso della sua riunione del 21 marzo 1979,

ascoltata la relazione del relatore Guillaume,